

# **FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ**

## **STATUTO**

## Preambolo

### Titolo I - Principi Generali

- Articolo 1 - Costituzione, sede e ambito territoriale di attività
- Articolo 2 - Finalità e settori d'intervento
- Articolo 3 - Attività
- Articolo 4 - Regolamenti interni

### Titolo II - Organizzazione

#### Capo I - Organi

- Articolo 5 - Organi
- Articolo 6 - Requisiti generali di onorabilità
- Articolo 7 - Requisiti generali di professionalità
- Articolo 8 - Cause generali di incompatibilità
- Articolo 9 - Cause generali di conflitto di interessi
- Articolo 10 - Cause generali di sospensione dalle funzioni
- Articolo 11 - Cause generali di decadenza
- Articolo 12 - Indennità

#### Capo II - Assemblea dei Soci

- Articolo 13 - Assemblea dei Soci
- Articolo 14 - Attribuzioni
- Articolo 15 - Convocazione
- Articolo 16 - Presidenza - maggioranze

#### Capo III - Consiglio generale

- Articolo 17 - Consiglio generale
- Articolo 18 - Designazione e Procedura di nomina
- Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio generale
- Articolo 20 - Convocazione e funzionamento

#### Capo IV - Consiglio di amministrazione

- Articolo 21 - Consiglio di amministrazione
- Articolo 22 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
- Articolo 23 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

#### Capo V - Presidente della Fondazione

- Articolo 24 - Presidente della Fondazione

#### Capo VI - Collegio sindacale

- Articolo 25 - Collegio sindacale

#### Capo VII - Segretario generale

- Articolo 26 - Segretario generale

### Titolo III - Patrimonio, finanziamento delle attività, scritture contabili e bilanci

- Articolo 27 - Patrimonio
- Articolo 28 - Destinazione del reddito
- Articolo 29 - Libri e scritture contabili
- Articolo 30 - Bilancio e documento programmatico previsionale

### Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Articolo 32 - Norme transitorie

\* \* \*

## **Preambolo**

1. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì rappresenta la continuazione ideale e storica della Cassa dei Risparmi di Forlì, costituita su iniziativa di benemeriti cittadini, con Rescritto Pontificio di Papa Gregorio XVI del 3 giugno 1839, con lo scopo precipuo di raccogliere il risparmio del lavoro familiare, di promuovere lo spirito di previdenza delle classi più umili e di incoraggiare le iniziative economiche allora nascenti. Riconosciuta come corpo morale con Regio Decreto 17 marzo 1861, ha scorporato la propria azienda bancaria conferita alla Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. con atto pubblico del 22 giugno 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 435745 del 2 giugno 1992.

2. La Cassa dei Risparmi di Forlì ha esercitato l'attività creditizia a servizio dell'economia del territorio e ha sostenuto, anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi pubblici e privati, la crescita sociale e culturale della comunità forlivese e del territorio limitrofo.

3. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nel rispetto della normativa vigente, persegue l'obiettivo di sostenere, con i redditi che derivano dal suo patrimonio, iniziative rivolte alla promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio storico di intervento, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e nel rispetto della propria tradizione storica; la medesima provvede pertanto a conservare, aumentare e amministrare il proprio patrimonio, formatosi grazie al lavoro della comunità forlivese e all'impegno, all'abnegazione e alla fedeltà di tutti quanti, uomini e donne, hanno prestato la propria attività nell'originario ente creditizio.

## **Titolo I - Principi Generali**

### **Art. 1 - Costituzione, sede e ambito territoriale di attività**

1. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì è una persona giuridica privata senza fini di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha la sua sede in Forlì e ha durata illimitata.

3. La Fondazione svolge la sua attività con prevalenza nel territorio storico d'intervento rappresentato dai Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Modigliana, Tredozio.

### **Art. 2 - Finalità e settori d'intervento**

1. Nella continuità dello scopo originario la Fondazione persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di intervento.

2. Nel perseguire gli scopi di cui sopra, la Fondazione indirizza la propria attività in opere ed iniziative di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico scegliendo un massimo di cinque settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi, individuati dalla Fondazione fra quelli previsti all'art. 1, comma 1, lett. c-bis, del decreto legislativo 17 maggio

1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni. La scelta viene effettuata con delibera del Consiglio generale ogni tre anni. Della scelta medesima viene data comunicazione alla Autorità di vigilanza.

### **Art. 3 - Attività**

1. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo fra essi in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 28 del presente Statuto.

2. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali può essere diretta ad uno o più degli altri settori ammessi, individuati dal Consiglio generale.

3. La Fondazione persegue le proprie finalità prevalentemente con erogazioni di contributi a progetti e iniziative.

4. La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

5. Nel caso di esercizio diretto di attività di impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

6. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. Con riferimento a dette cooperative sociali, la Fondazione si riserva la possibilità di parteciparvi in qualità di socio sovventore, ovvero con l'acquisizione di azioni di partecipazione cooperativa, come previsto agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

7. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare la Fondazione può compiere ogni operazione consentita dall'ordinamento di settore, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione. Nella gestione delle partecipazioni la Fondazione dovrà attenersi ai criteri di amministrazione del patrimonio di cui all'articolo 27, comma 3, dello Statuto. Salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

8. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio, l'attività della Fondazione deve preferibilmente essere organizzata attraverso programmi pluriennali di intervento.

9. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

10. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. Può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzano attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

11. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

12. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'articolo 32 del codice civile, può accettare donazioni con una destinazione particolare purché rientrante negli scopi della Fondazione.

13. I componenti degli organi statutari della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

#### **Art. 4 - Regolamenti interni**

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari, alla gestione del patrimonio, alla procedura per la composizione degli organi ed alla organizzazione interna è disciplinata da appositi regolamenti.

2. Il regolamento interno relativo alle modalità di realizzazione degli scopi statutari deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

## **Titolo II - Organizzazione**

### **Capo I - Organi**

#### **Art. 5 - Organi**

1. Sono organi della Fondazione:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio generale;
  - il Consiglio di amministrazione;
  - il Presidente della Fondazione;
  - il Collegio sindacale.

#### **Art. 6 - Requisiti generali di onorabilità**

1. I componenti gli organi devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacità civile e debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel presente Statuto.

2. I requisiti di onorabilità sono requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

4. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche al Segretario generale ed al Vice Segretario generale, ove nominato.

5. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario generale e al Vice Segretario generale, ove nominato - al Consiglio di amministrazione, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. Ciascun organo, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

6. L'organo competente, come sopra individuato, definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvedere alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

## **Art. 7 - Requisiti generali di professionalità**

1. I requisiti di professionalità sono requisiti di esperienza e competenza coerenti con l'attività senza scopo di lucro della Fondazione.

2. Per i componenti l'organo di controllo sono necessari i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, come richiesto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

## **Art. 8 - Cause generali di incompatibilità**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione, di controllo, nonché di Segretario generale e di Vice Segretario generale della Fondazione:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione;
- i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- i dipendenti e amministratori degli enti e degli organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni statutarie, poteri di designazione o a cui appartengono soggetti con poteri di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, nonché tutti i soggetti legati ai predetti enti ed organismi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato escluse le collaborazioni concernenti incarichi professionali specifici;
- coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria;
- chi ricopre la carica di Direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- gli amministratori ed i dirigenti delle istituzioni, enti e società destinatarie degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti; i componenti gli organi della Fondazione, nonché il Segretario generale e il Vice Segretario generale, possono comunque ricoprire cariche nei medesimi enti, istituzioni e società al fine di realizzare in essi una partecipazione più attiva della Fondazione medesima, sempre che si tratti di enti, istituzioni e società partecipati in modo qualificato dalla Fondazione stessa e la cui attività sia strumentale a quella della Fondazione nei settori istituzionali di competenza;
- gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea, della Magistratura ordinaria, militare e amministrativa e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- il Presidente e i consiglieri regionali, il Presidente e i consiglieri provinciali, il Sindaco e i consiglieri comunali, i componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale. Il componente di uno di tali organi che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

La medesima incompatibilità si estende al Segretario generale e al Vice Segretario generale della Fondazione.

4. I Soci ove assumano la carica di componenti gli Organi della Fondazione o di Segretario generale, ovvero di Vice Segretario generale se nominato, restano sospesi dalle funzioni di Socio per tutto il tempo di esercizio della carica, e per i Soci non a vita tale periodo non si computa ai fini della durata del mandato riferibile alla qualità di Socio.

5. Chi ha ricoperto cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo per complessivi otto anni, non è rieleggibile in nessuno di questi per almeno quattro anni dalla cessazione dall'ultima carica ricoperta.

#### **Art. 9 - Cause generali di conflitto di interessi**

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, deve essere portata a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario generale e al Vice Segretario generale, ove nominato - al Consiglio di amministrazione, che deve pronunciarsi come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

#### **Art. 10 - Cause generali di sospensione dalle funzioni**

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
- 2) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità con sentenza non definitiva;
- 3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario generale e al Vice Segretario generale, ove nominato - al Consiglio di amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. L'organo competente, come sopra individuato, assume tempestivamente le relative decisioni.

3. I componenti gli organi della Fondazione possono richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. Il Consiglio generale, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

#### **Art. 11 - Cause generali di decadenza**

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza,

ovvero - per quanto attiene al Segretario generale e al Vice Segretario generale, ove nominato - del Consiglio di amministrazione, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza, come sopra individuato, delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano.

3. L'organo competente, come sopra individuato, verifica la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza, ed assume tempestivamente i relativi provvedimenti.

4. I componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

#### **Art. 12 - Indennità**

1. Ai componenti del Consiglio generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio generale stesso, su parere conforme del Collegio sindacale.

2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai componenti il Collegio sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni. La misura del compenso annuo, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio generale.

### **Capo II - Assemblea dei Soci**

#### **Art. 13 - Assemblea dei Soci**

1. Della Assemblea fanno parte coloro che acquistano la qualità di Socio della Fondazione. I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'Ente originario, nel cui territorio di prevalente attività devono avere la residenza, e che in detto territorio abbiano il centro prevalente dei propri affari ed interessi, da almeno tre anni.

2. Per essere ammessi in qualità di Soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto, devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nella propria attività o nel mondo della cultura, con particolare riferimento ai settori cui è rivolta l'attività della Fondazione.

3. La qualità di Socio si acquista con l'elezione da parte della Assemblea, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (interventuti e rappresentati), purché in numero non inferiore al 40% dei Soci non sospesi dalle funzioni per l'esercizio di cariche

nella Fondazione. I criteri per la individuazione dei candidati e le modalità per le nomine verranno stabiliti dalla Assemblea stessa con apposito regolamento.

4. Il numero massimo dei Soci, compresi quelli sospesi, è 100.

5. I Soci durano in carica dieci anni, e possono essere riconfermati una sola volta.

6. Non possono essere nominati Soci i dipendenti in servizio della Fondazione e della società bancaria conferitaria.

7. Decadono da Soci, con dichiarazione della Assemblea, coloro che riportino una condanna in sede penale che menomi la loro onorabilità, nonché coloro che hanno perduto le caratteristiche richieste per l'ammissione o per i quali si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

8. Possono inoltre essere dichiarati decaduti, sempre da parte della Assemblea, coloro che senza giustificato motivo non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in Assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

9. La qualità di Socio si perde anche per dimissioni.

10. I Soci decaduti in forza dei commi 7 e 8 del presente articolo non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

11. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento della Assemblea.

12. Per i Soci è esclusa qualunque forma di indennità.

#### **Art. 14 - Attribuzioni**

1. La Assemblea, garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione:
  - delibera sulle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei Soci;
  - nomina i Soci;
  - predispone il codice etico della Fondazione e vigila sulla sua osservanza;
  - nomina il Collegio dei probiviri della Fondazione, composto da tre membri scelti fra i Soci, che dura in carica per quattro anni e assicura il rispetto del codice etico della Fondazione, secondo quanto previsto da apposito regolamento predisposto dalla Assemblea;
  - designa la metà dei componenti il Consiglio generale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
  - entro 20 giorni dalla data di richiesta del Consiglio generale esprime il proprio parere obbligatorio non vincolante sul bilancio consuntivo, sulle modifiche statutarie, sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti, nonché sulla devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento;
  - entro 20 giorni dalla loro approvazione prende conoscenza del piano pluriennale e del documento programmatico previsionale per l'anno successivo, trasmessi dal Consiglio generale.

2. La Assemblea formula proposte al Consiglio generale in materia di attività della Fondazione secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al primo trattino del comma precedente. Tali proposte devono essere prese in esame dal Consiglio generale nella prima riunione successiva.

#### **Art. 15 - Convocazione**

1. La Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio al domicilio dei Soci, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

2. La Assemblea può altresì essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci, inviata mediante lettera raccomandata A.R. al Presidente o a chi ne fa le veci, che vi provvederà entro 30 giorni dalla sua ricezione.

3. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

4. La Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

5. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

6. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

7. I componenti del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione possono partecipare alla Assemblea senza diritto di voto.

#### **Art. 16 - Presidenza - maggioranze**

1. Le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono svolte dal Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea e la presiede senza diritto di voto, ne coordina i lavori e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tali funzioni vengono svolte dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Socio più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di appartenenza e di età.

3. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, la Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

4. Per le votazioni si procede in forma palese.

5. Le votazioni relative alle designazioni dei componenti del Consiglio generale, nonché quelle comunque che si riferiscono a decisioni su persone, devono essere a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

6. Su proposta del Presidente, la Assemblea nomina fra i propri componenti il Segretario della seduta e, ove occorra, due scrutatori.

7. Il verbale della riunione è firmato da colui che la presiede e dal Segretario.

### **Capo III - Consiglio generale**

#### **Art. 17 - Consiglio generale**

1. Il Consiglio generale è composto da ventidue consiglieri così designati:

- a) - uno dal Presidente della Provincia di Forlì – Cesena,
  - uno dal Sindaco del Comune di Forlì,
  - uno congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
  - uno congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Civitella di Romagna, Dovadola, Predappio e Modigliana,
  - uno congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto e Tredozio;

- b) - uno dal Presidente della C.C.I.A.A. della Provincia di Forlì-Cesena,
  - uno dal Rettore della Alma Mater Studiorum Università di Bologna,

inoltre, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti da apposito regolamento:

- uno congiuntamente dai legali rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali,
  - uno congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione, del settore socio-assistenziale,
  - uno congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione, del settore socio-sanitario,
  - uno congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni culturali con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione;
- c) - undici dalla Assemblea.

2. I componenti del Consiglio generale devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di onorabilità stabiliti dal presente Statuto, di specifici requisiti di professionalità, competenza ed esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività ed agli scopi della Fondazione.

3. I componenti non rappresentano, né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto.

4. Il Consiglio generale dura in carica quattro anni dalla data di insediamento. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con una nuova designazione da parte dello stesso soggetto e per il periodo residuo di durata del Consiglio generale. I componenti il Consiglio generale possono essere nuovamente designati per una sola volta consecutiva.

5. I componenti il Consiglio generale, dopo l'accettazione della nomina, non possono essere nominati, per l'intera durata del mandato, quali componenti il Consiglio di amministrazione o il Collegio sindacale, ancorché dimissionari.

6. Alla scadenza del mandato il Consiglio generale resta in carica fino all'insediamento del successivo.

#### **Art. 18 - Designazione e procedura di nomina**

1. I soggetti cui spetta la designazione di componenti del Consiglio generale, per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti fra persone fisiche, residenti da almeno tre anni nel territorio di prevalente attività della Fondazione, e che in detto territorio abbiano il centro prevalente dei propri affari ed interessi, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6 ed i requisiti di professionalità di cui all'articolo 17, 2° comma, del presente Statuto, e non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto stesso.

2. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio generale, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a dare comunicazione di dette scadenze alla Assemblea, nonché ai soggetti designanti esterni, richiedendo loro l'indicazione dei nominativi di spettanza.

3. Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

4. Qualora i soggetti esterni, cui compete la designazione, non provvedano entro il predetto termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di designazione, il potere di nomina viene attribuito al Prefetto di Forlì-Cesena.

5. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà tempestiva comunicazione alla Assemblea, ai soggetti designanti ed agli interessati, affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro quindici giorni.

6. Il Consiglio generale nella sua prima riunione, previa verifica della esistenza dei requisiti, provvede alla convalida delle nomine dei propri componenti.

#### **Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio generale**

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio generale le decisioni concernenti:

- 1) le modificazioni dello Statuto, sentito il parere obbligatorio non vincolante della Assemblea;
- 2) l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti interni di cui all'articolo 4, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione;
- 3) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione degli stessi;

- 4) la nomina e la revoca - per giusta causa - dei componenti il Collegio sindacale, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione degli stessi;
- 5) l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, o di loro componenti, nonché di singoli componenti del Consiglio generale;
- 6) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie competenze, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; qualora in dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della Fondazione, l'incarico va concordato con gli stessi e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio sindacale;
- 7) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, sentito il parere obbligatorio non vincolante della Assemblea;
- 8) l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione stessa e, con riferimento ai propri componenti, su parere conforme del Collegio sindacale; nonché l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei componenti gli Organi della Fondazione;
- 9) l'individuazione dei settori di intervento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e la determinazione, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, con la definizione, in linea di massima, degli obiettivi, delle linee di operatività e delle priorità degli interventi;
- 10) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
- 11) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e disinvestimenti, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione;
- 12) l'istituzione di imprese strumentali, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione;
- 13) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, di fusione o incorporazione della Fondazione in altri Enti, sentito il parere obbligatorio non vincolante della Assemblea.

2. I pareri obbligatori non vincolanti previsti dal comma 1 del presente articolo a carico del Consiglio di amministrazione, devono essere da questo resi disponibili al Consiglio generale nel termine di 20 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 20 - Convocazione e funzionamento**

1. Il Consiglio generale è convocato dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti, il Collegio sindacale o la Assemblea.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, telexscritto od altri mezzi legali di comunicazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio

generale ed il Collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax, almeno un giorno prima.

3. Alle riunioni del Consiglio generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione, nonché il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione.

4. Il Consiglio generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, purché non siano meno di dodici.

5. Il Consiglio generale è coordinato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Il Presidente della Fondazione, o chi lo sostituisce, non ha diritto di voto in Consiglio generale.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale nonché di singoli componenti il Consiglio generale, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto, purché questi ultimi non siano inferiori a sedici.

7. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio generale decida all'unanimità di procedere per acclamazione. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

## **Capo IV - Consiglio di amministrazione**

### **Art. 21 - Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri nominati dal Consiglio generale.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei membri in carica, il Presidente ed il Vice Presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consigliere.

3. Gli amministratori devono essere scelti fra persone fisiche, residenti da almeno tre anni nel territorio di prevalente attività della Fondazione, e che in detto territorio abbiano il centro prevalente dei propri affari ed interessi. Devono essere in possesso, di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ovvero devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data di

insediamento e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

5. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio generale per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione. Il mandato degli amministratori subentrati scade con quello del Consiglio di cui sono divenuti parte.

7. Qualora venga meno per qualsiasi causa la maggioranza degli amministratori, il Consiglio generale, dietro convocazione del Presidente o degli amministratori rimasti in carica, provvede tempestivamente alla sostituzione di quelli mancanti. Gli amministratori nominati scadono insieme a quelli rimasti in carica all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti il Consiglio si applicano le norme di cui all'articolo 2392 del codice civile.

## **Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad un altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- 1) la gestione esecutiva delle deliberazioni del Consiglio generale;
- 2) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- 3) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- 4) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- 5) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- 6) la nomina del Segretario generale della Fondazione, sentito il Consiglio generale;
- 7) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie competenze, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; qualora in dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della Fondazione, l'incarico va concordato con gli stessi e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio sindacale;
- 8) la designazione di amministratori e sindaci della società bancaria conferitaria;
- 9) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- 10) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- 11) l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione stessa, compreso il Segretario generale ed il Vice Segretario generale, ove nominato.

3. Inoltre, al Consiglio di amministrazione è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio generale in tutte le materie attinenti al funzionamento ed alla attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- predisposizione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e disinvestimenti;
- istituzione di imprese strumentali;
- programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente, ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario generale, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

6. Il Consiglio di amministrazione esercita ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge e dal presente Statuto.

### **Art. 23 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Esso si riunisce almeno dodici volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, il Collegio sindacale o il Consiglio generale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, telex o altri mezzi legali di comunicazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax, almeno un giorno prima.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

5. Alle riunioni partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio di amministrazione decida all'unanimità di procedere per acclamazione. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

## **Capo V - Presidente della Fondazione**

### **Art. 24 - Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente e legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede la Assemblea dei Soci, senza diritto di voto;
- convoca il Consiglio generale e ne coordina i lavori, senza diritto di voto;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione successiva;
- svolge attività propositiva e di coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione e vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento della Fondazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può delegare di volta in volta, per singoli atti o categorie di atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente.

## **Capo VI - Collegio sindacale**

### **Art. 25 - Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio generale con le attribuzioni stabilite dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile per le società per azioni.

2. Essi devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dal presente Statuto.

3. I componenti del Collegio sindacale restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all'insediamento del successivo.

## **Capo VII - Segretario generale**

### **Art. 26 - Segretario generale**

1. Il Segretario generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale ne adempie le funzioni il Vice Segretario generale, qualora nominato; in caso di assenza o impedimento anche di questi, la persona all'uopo delegata dal Consiglio di amministrazione.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

4. Il Segretario generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; inoltre egli assiste alle riunioni della Assemblea;
- provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza;
- compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio o dal Presidente;
- assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

5. Il Segretario generale deve essere scelto tra persone di idonea qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbia maturato adeguata esperienza nell'ambito della libera professione ovvero espletato funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate a quelle della Fondazione.

## **Titolo III - Patrimonio, finanziamento delle attività, scritture contabili e bilanci**

### **Art. 27 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalità presenti nel bilancio e si incrementa per:

- a) accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria, nella misura tempo per tempo determinata dall'Autorità di vigilanza;
- b) accantonamenti destinati a riserve facoltative finalizzate alla salvaguardia della integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni, approvate dal Consiglio generale con delibera da inviare all'Autorità di vigilanza;
- c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute se esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà del donante, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- d) plusvalenze, anche conseguenti a rivalutazione, relative alla partecipazione nella società

bancaria conferitaria imputabili a patrimonio, nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenere un'adeguata redditività. Quanto alla partecipazione nella società bancaria conferitaria residua dopo la perdita del controllo, dovrà tener conto anche delle esigenze nascenti dai legami tradizionali con il proprio territorio storico di intervento.

4. Il Consiglio generale, fermo l'obbligo di cui all'articolo 19 - comma 1 - punto 11), stabilisce se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato ad uno o più gestori esterni.

5. La gestione effettuata all'interno della Fondazione avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

6. L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere attribuito ad uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione ed evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse.

#### **Art. 28 - Destinazione del reddito**

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura tempo per tempo determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) la parte prevalente del reddito residuo ai settori rilevanti di intervento, come determinati in base all'articolo 2, comma 2, del presente Statuto;
- e) altre finalità e precisamente:
  - reinvestimento del reddito,
  - accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio generale per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio, o di politica di investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza che ciò pregiudichi l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge;
- g) l'eventuale restante parte di reddito, dopo le destinazioni di cui alle lettere precedenti, può essere diretta ad uno o più dei settori ammessi.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai Soci, agli amministratori ed ai dipendenti, oltre i compensi previsti dallo Statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

#### **Art. 29 - Libri e scritture contabili**

1. La Fondazione tiene il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni della

Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio sindacale. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio sindacale, sono tenuti a cura del Segretario generale.

2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

### **Art. 30 - Bilancio e documento programmatico previsionale**

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dallo stesso Consiglio generale e ne dà comunicazione alla Assemblea dei Soci. A fini informativi la Fondazione indica nel documento programmatico medesimo gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio generale provvede, sentito il parere della Assemblea, alla approvazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione provvede, inoltre, a trasmettere il bilancio e la relazione sulla gestione al Collegio sindacale, per le osservazioni di propria competenza, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio generale. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono altresì essere depositati almeno quindici giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

5. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti.

6. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, ci si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

7. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione; dà inoltre una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio e della relativa redditività.

8. La Fondazione assicura con mezzi idonei la pubblicità del bilancio.

9. Il documento programmatico previsionale ed il bilancio devono essere inviati entro

quindici giorni dalla loro approvazione all'Autorità di Vigilanza.

#### **Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie**

##### **Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. La Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio generale, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, può procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; con la maggioranza di 4/5 dei componenti, sempre previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali, dopo aver sentito il parere della Assemblea ai sensi dell'articolo 14, comma 1, sesto trattino, del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio generale, sentito il parere obbligatorio non vincolante della Assemblea, ad altre Fondazioni, che abbiano sede e siano operative nel territorio di cui all'articolo 1, comma 3, del presente Statuto, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nel territorio e nei settori statuari.

##### **Art. 32 - Norme transitorie**

1. In deroga a quanto disposto dal presente Statuto, i Soci della Cassa dei Risparmi di Forlì, originario ente di cui al 1° comma del preambolo, in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualità di Socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo Statuto della Cassa dei Risparmi di Forlì in vigore alla medesima data per i propri Soci, salvo le ipotesi di decadenza o di dimissioni.

2. Le modifiche statutarie previste dall'articolo 11 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dal relativo regolamento attuativo entrano in vigore con l'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza.

3. Il mandato svolto dai componenti il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del Regolamento 18 maggio 2004, n. 150 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. Gli attuali componenti il Collegio sindacale restano in carica sino alla propria naturale scadenza, ove in possesso dei requisiti richiesti.

5. Le disposizioni del presente Statuto relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi della Fondazione, introdotti dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2004, n. 150, si applicano solo alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento 18 maggio 2004, n. 150, ferma restando l'applicazione delle citate disposizioni nei confronti dei nuovi componenti nominati in sostituzione di membri cessati dalla carica.

6. L'attuale Presidente della Assemblea resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato annuale.